

POLIZZA N. **2261306** Cod. Ramo 8154 Cod. Agenzia 055 / 000 Cod. Produttore M213

CONTRAENTE
STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI SRL Cod. NE509625
 VIA NICCOLO' TOMMASEO, 4
 20871 VIMERCATE MB I
 Cod. Fisc. 08142100158

BENEFICIARIO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Cod. NE1260217
 VIA VIVAILO N. 1
 20122 MILANO MI I
 Cod. Fisc. 08911820960

CAUSALE
 FIDEJUSSIONE PRESTATATA A FRONTE DELL'AUTORIZZAZIONE DIRIGENZIALE DELLA CITTA' PETROPOLITANA DI MILANO R.G. 6751/2012 DEL 08/08/2012 PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ED ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI SMALTIMENTO (D15, D14, D13, D9, D8) E DI RECUPERO (R13, R12) DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI CON AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC), AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 PRESSO L'INSEDIAMENTO UBICATO IN VIA DEL RIO VALLONE 2 - CAMBIAGO (MI).
 LE CONDIZIONI CHE REGOLANO I RAPPORTI FRA LA COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA ED IL BENEFICIARIO SI INTENDONO SOSTITUIITE INTEGRALMENTE DALLE CONDIZIONI INDICATE NEL TESTO ALLEGATO.

IMPORTO DELLA GARANZIA
 Eur 1.025.839,72 diconsi UNMILIONEVENTICINQUEMILAOTTOCENTOTRENTANOVE/72#

DURATA INIZIALE (ai fini del calcolo del premio di perfezionamento) - PREMIO ALLA FIRMA				Fraz.	Val.	Cambio						
Anni	4	Mesi	0	Giorni	9	Dal	30/07/2019	Al	08/08/2023	///	EUR	1.936,27
Premio Netto	Eur 13.346,25	Accessori	Eur 1.334,63	Diritti	Eur 0,00	t.d.	Imposte	Eur 1.835,12	Totale	Eur 16.516,00		

PROROGHE EVENTUALI Trimestrali a partire dal 08/08/2023

Premio Netto	Eur 829,09	Accessori	Eur 82,91	Diritti	Eur 0,00	t.d.	Imposte	Eur 114,00	Totale	Eur 1.026,00
--------------	------------	-----------	-----------	---------	----------	------	---------	------------	--------	--------------

Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in Milano il 30/07/2019

IL GARANTE
 COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A.
 Rappresentanza Generale per l'Italia
 Un Procuratore
 G. L. Dubini

IL CONTRAENTE
STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI s.r.l.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della Polizza, la Nota Informativa redatta ai sensi dell'Art. 185 del D.Lgs nr. 209 del 07/09/05 - Codice delle Assicurazioni private - e del Regolamento ISVAP nr. 24 del 19/05/08 e s.m.i.. Il Contraente dichiara di aver ricevuto, letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali forniti in esecuzione del contratto, nonché le condizioni generali di assicurazione ai sensi dell'art. 27 comma 4 del Reg. IVASS n. 41/2018.

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare i seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- Art. 3 (Pagamento del premio e dei supplementi di premio)
- Art. 4 (liberazione dall'obbligo del pagamento di supplementi di premio)
- Art. 5 (Obbligo di costituire un deposito cautelativo e disciplina delle somme acquisite)
- Art. 6 (Obbligo di rimborso con rinuncia alle eccezioni, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.)
- Art. 7 (Forma delle Comunicazioni e Foro Competente)

IL CONTRAENTE
STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI s.r.l.

DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO

Si dichiara che il premio di Eur 16.516,00 è stato incassato il 31/07/19

L'ESATTORE
WIDE GROUP S.p.A.

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE - VALE SOLO CON FIRMA AUTOGRAFA

Mod. 123 - Ed. 04/2019 - ST. N.10445711

Polizza fidejussoria

a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti Pubblici

PREMESSA

Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia (in seguito denominata GARANTE) in possesso dei requisiti previsti dalla Legge n. 348 del 10/06/1982 con la presente polizza si costituisce fidejussore solidale con il CONTRAENTE e a favore del BENEFICIARIO fino alla concorrenza del massimale garantito per le somme che potranno essere dovute dal CONTRAENTE stesso, per il mancato adempimento degli obblighi specificati nella causale. La garanzia avrà efficacia sino alla liberazione da parte del BENEFICIARIO.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

RAPPORTI CON IL BENEFICIARIO

Art. 1 - Il GARANTE verserà a semplice richiesta scritta del BENEFICIARIO ed entro il termine di trenta giorni dalla ricezione, l'indennizzo dovuto in conseguenza dell'inadempienza del CONTRAENTE, nei limiti del massimale di garanzia. Il GARANTE, non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale di cui all'Art. 1944 C.C. e rinuncia espressamente ad avvalersi del termine previsto dall'art. 1957 c.c.

Art. 2 - L'eventuale mancato pagamento dei premi non potrà in nessun caso essere opposto al BENEFICIARIO.

RAPPORTI CON IL CONTRAENTE

Art. 3 - La durata iniziale della polizza, in relazione alla quale viene liquidato il premio di perfezionamento, è stata determinata in base alle dichiarazioni del CONTRAENTE. In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito del GARANTE. In caso di maggior durata, il CONTRAENTE sarà tenuto al pagamento dei supplementi di premio, dovuti in via anticipata nella misura e con la periodicità indicate nell'apposito prospetto.

Art. 4 - Il CONTRAENTE, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare al GARANTE:

a) l'originale della polizza restituitogli dal BENEFICIARIO;

oppure

b) una dichiarazione, rilasciata dal BENEFICIARIO, che liberi il GARANTE da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'Art. 3, la dichiarazione non avrà in nessun caso effetto retroattivo.

Art. 5 - Anche ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 1953 C.C., il GARANTE potrà richiedere al CONTRAENTE ed ai suoi eventuali Coobbligati la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere di costituire in pegno verso il GARANTE contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea all'eventuale regresso nei seguenti casi:

- chiamata in garanzia da parte del BENEFICIARIO o di altri Beneficiari su polizze fidejussorie emesse dal GARANTE nell'interesse del CONTRAENTE;
- sopravvenuta insolvenza del CONTRAENTE, protesti o esecuzioni a suo carico, nonché modifiche in negativo della situazione patrimoniale come descritta dal CONTRAENTE al momento della sottoscrizione della polizza o dagli eventuali Coobbligati all'atto della sottoscrizione della coobbligazione;
- ogni ipotesi di ritardo nella esecuzione delle obbligazioni garantite;
- ogni ipotesi di inadempimento del CONTRAENTE agli obblighi nascenti dal contratto garantito;
- inadempienza del CONTRAENTE in ordine al rimborso di somme pagate dal GARANTE anche per obbligazioni diverse da quella garantita con la presente polizza.

Le garanzie prestate e le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite al GARANTE a garanzia del regresso fino a che permangono per il GARANTE gli obblighi della presente polizza. Successivamente alla liberazione del proprio impegno, il GARANTE rinuncerà alle garanzie o restituirà al Contraente o ai Coobbligati dette somme maggiorate degli interessi legali. Il GARANTE è irrevocabilmente autorizzato a soddisfarsi sulle garanzie o ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate, qualora si verifichi l'inadempienza agli obblighi garantiti con la presente polizza, per effettuare il pagamento delle somme dovute al BENEFICIARIO senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal CONTRAENTE e dai Coobbligati.

Art. 6 - Il GARANTE non è tenuto ad informare preventivamente il CONTRAENTE e gli eventuali Coobbligati del pagamento di cui all'Art. 1. CONTRAENTE e Coobbligati si impegnano a rimborsare al GARANTE, a semplice richiesta, tutte le somme già versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C. Il GARANTE è surrogato, nei limiti delle somme pagate al BENEFICIARIO, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il CONTRAENTE, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. All'obbligazione di rimborso si applicano gli interessi di cui al D.Lgs 231/2002 che decorreranno automaticamente decorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso in cui, la qualità soggettiva del CONTRAENTE non consenta l'applicazione di tali interessi, il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari a quella del tasso ufficiale di riferimento, aumentato di tre punti.

Spese, imposte e tutti gli oneri di polizza sono a carico del CONTRAENTE.

CONDIZIONI COMUNI A CONTRAENTE E BENEFICIARIO

Art. 7 - Tutte le comunicazioni e notifiche al GARANTE, dipendenti dalla presente polizza, provenienti sia dal BENEFICIARIO che dal CONTRAENTE, per essere valide devono essere fatte per lettera raccomandata AR alla sede della sua Rappresentanza Generale o dell'Agenzia cui è assegnata la polizza. Per le eventuali controversie è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove hanno sede il BENEFICIARIO, il CONTRAENTE o il GARANTE.

POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DI OPERAZIONI DI SMALTIMENTO RIFIUTI**PREMESSO**

- 1)** che con Autorizzazione Dirigenziale n. 6751/2012 di Città Metropolitana di Milano del 08/08/2012 la ditta STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI SRL, con sede legale in VIA NICCOLO' TOMMASEO, 4 20871 VIMERCATE (MB), codice fiscale 08142100158 (in seguito denominata Contraente), ha ottenuto l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC) ai sensi del D.Lgs. 152/06 per realizzazione di impianto e esercizio di attività di smaltimento (D15, D14, D13, D9, D8) e di recupero (R13, R12) di rifiuti pericolosi e non pericolosi ai sensi del D.Lgs. 152/06 presso l'insediamento in Via del Rio Vallone CAMBIAGO (MI);
- 2)** a garanzia degli adempimenti relativi agli obblighi di legge e alle prescrizioni contenute nei provvedimenti e nelle disposizioni di cui al punto 1, la ditta STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI SRL è tenuta a presentare alla CITTA' METROPOLITANA DI MILANO VIA VIVAIO N. 1 MILANO (MI) 20122 C.F. 08911820960, in qualità di Ente da garantire, una garanzia finanziaria di Euro 1.025.839,72 (Euro UNMILIONEVENTICINQUEMILAOTTOCENTOTRENTANOVE/72#);
- 3)** con D.G.R. n. 7/19461 del 19/11/2004 sono stati approvati i criteri, le modalità e gli importi per la prestazione delle garanzie finanziarie inerenti all'esercizio delle attività disciplinate dal D.lgs 152/2006;
- 4)** che la suddetta garanzia può essere prestata mediante polizza fidejussoria;

TUTTO CIO' PREMESSO**Art. 1) - Costituzione della garanzia.**

La sottoscritta Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito Coface), con sede in Milano - Via Lorenteggio 240, Registro delle Imprese di Milano/C.F./P.IVA 09448210154, iscritta in data 27/07/2012 al n. 1.00107 dell'Elenco IVASS delle Imprese di Assicurazione Comunitarie autorizzate ad operare in Italia in regime di stabilimento e regolarmente autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni, in regola col disposto della Legge 10/06/1982 n. 348 (in seguito denominata Società), in persona del/la sottoscritto/a Gabriele Leopoldo Dubini nato/a a Milano il 01/11/1969 nella sua qualità di Procuratore, con la presente polizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del C.C., si costituisce fideiussore della Ditta STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI SRL con sede legale in VIA NICCOLO' TOMMASEO, 4 20871 VIMERCATE (MB) e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge, a favore della CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - C.F. 08911820960, in rispetto degli obblighi ad essa derivanti per effetto di quanto indicato ai punti 1) e 2) delle premesse, fino all'importo di Euro 1.025.839,72 (Euro UNMILIONEVENTICINQUEMILAOTTOCENTOTRENTANOVE/72#).

Art. 2 - Delimitazione della garanzia.

La presente garanzia e' costituita a fronte delle somme che il Contraente (intendendo con esso la ditta di cui al precedente articolo) fosse tenuto a corrispondere alla Provincia di Città Metropolitana di Milano a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di smaltimento e/o recupero rifiuti, compreso la bonifica ed il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente nonché per il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinate da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale, nel periodo di efficacia della garanzia stessa.

ST.N. 10445711

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE - VALE SOLO CON FIRMA AUTOGRAFA

Art. 3 - Efficacia e durata della garanzia.

La presente garanzia finanziaria ha efficacia a partire dalla data odierna sino al 08-08-2023 secondo quanto indicato al punto 6 dell'allegato A della deliberazione citata in premessa con la quale sono stati approvati i criteri, le modalità e gli importi per la presentazione delle garanzie finanziarie di cui trattasi. Decorso tale periodo la garanzia rimarrà comunque valida sino ad avvenuta liberazione da parte della Provincia di Città Metropolitana di Milano tramite dichiarazione scritta. A seguito di presentazione di nuova polizza accettata dalle Parti, la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione da parte della Società, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla Società stessa e non venga rilasciata la dichiarazione di cui sopra. L'Ente può avvalersi della garanzia limitatamente alle inadempienze di cui all'art. 2.

Art. 4 – Facoltà di recesso.

La Società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con l'effetto della cessazione della garanzia dal 30° giorno successivo alla comunicazione alla Provincia di Città Metropolitana di Milano ed al Contraente, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso la garanzia rimane efficace per le eventuali inadempienze commesse dal Contraente nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e la Provincia di Città Metropolitana di Milano può avvalersi ai sensi e nei termini di cui agli art. 2 e 5.

Art. 5 – Escussione della garanzia finanziaria.

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con il presente contratto, sarà eseguito dalla Società entro 30 giorni dalla notifica dell'Ente Garantito, che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. Il pagamento avverrà anche senza il consenso del Contraente, al quale verrà trasmesso un semplice avviso.

Art. 6 - Pagamento del premio ed altri oneri.

Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi da parte del Contraente, nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società ed il Contraente, non possono essere opposti all'Ente Garantito e non possono essere posti a carico dell'Ente stesso. Nessuna eccezione potrà essere opposta all'Ente Garantito, anche nel caso in cui il Contraente sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni.

Tutte le comunicazioni dipendenti dal presente contratto, tra l'Ente Garantito, il Contraente e la Società, dovranno essere effettuate esclusivamente per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 8 – Foro competente


Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza, tra l'Ente Garantito e la Società, è competente l'Autorità Giudiziaria ove ha sede l'Ente Garantito.

Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in Milano il 30-07-2019.

IL CONTRAENTE

 STUCCHI
SERVIZI
ECOLOGICI s.r.l.

LA SOCIETA'

 COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE
POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Un Procuratore
G. L. Dubini



Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti: Art. 3 – (Efficacia e durata della garanzia) - Art. 4 – (Facoltà di recesso)

IL CONTRAENTE

 STUCCHI
SERVIZI
ECOLOGICI s.r.l.





Il Responsabile della protezione dei dati risponderà alla richiesta in conformità con la legge applicabile.

In caso di irregolarità, i soggetti i cui **Dati Personali** saranno trattati ai sensi del presente articolo avranno il diritto di presentare un reclamo all'Autorità di vigilanza ai sensi dell'Articolo 57, paragrafo 1, lettera f) della normativa GDPR.

L'Autorità di vigilanza competente è:

Commission nationale de l'informatique et des libertés
indirizzo: 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07
numero di telefono: +33 01 53 73 22 22

Il Titolare del Trattamento dei **Dati Personali** elaborati per tutti gli scopi sopra indicati è Compagnie Française d'Assurance Pour le Commerce Extérieur S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede legale Via Lorenteggio 240, 20147 Milano.

3. L'Assicuratore può utilizzare i **Dati Personali** forniti per finalità di promozione, ad esempio per informare relativamente a nuovi prodotti o prodotti delle società del gruppo Coface o in merito a cambiamenti di prodotti esistenti. I **Dati Personali** del Contraente non saranno venduti a terze parti per campagne marketing, senza il suo previo consenso. Inoltre, il Contraente ha diritto di contestare in qualsiasi momento l'utilizzo dei propri **Dati Personali** per finalità di marketing, contattando il servizio indicato al paragrafo precedente, a seguito di cui l'Assicuratore cesserà immediatamente e desisterà da qualsiasi ulteriore trattamento dei **Dati Personali** del Contraente per tale finalità.

Il Contraente potrà essere contattato telefonicamente e/o via e-mail per finalità marketing relative ai prodotti e servizi dell'Assicuratore.

I **Dati Personali** del Contraente saranno trattati per finalità marketing dell'Assicuratore in base al suo consenso, fino a che il medesimo non sia revocato. Il consenso del Contraente è volontario e potrà essere revocato in qualsiasi momento, e il Contraente avrà il diritto di opporsi al trattamento dei propri **Dati Personali** per queste finalità, a seguito di cui l'Assicuratore cesserà immediatamente e desisterà da qualsiasi ulteriore trattamento dei **Dati Personali** per tale finalità.

Il Contraente potrà esercitare i propri diritti inviando una e-mail a:

coface_dpo@coface.com

Nel caso in cui il Contraente non desideri ricevere offerte di marketing dall'Assicuratore e dai suoi partner, barrare la seguente casella

Con l'autorizzazione ad essere contattati telefonicamente e/o via e-mail, l'Assicuratore tratterà i **Dati Personali** di contatto del Contraente (i.e. nome, cognome, sesso, indirizzo postale, indirizzo e-mail, numeri di telefono fisso e mobile) per le finalità marketing dell'Assicuratore, che rientrino nei suoi ragionevoli interessi commerciali nel rispetto dell'Articolo 6, paragrafo 1, lettera f), della normativa GDPR.

4. Il Contraente dovrà fornire ai **soggetti interessati** le informazioni di cui ai precedenti paragrafi 1, 2 e 3.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Tutti i termini con iniziale maiuscola non diversamente definiti nel presente articolo avranno il significato loro attribuito nel Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (che abroga la direttiva 95/46/CE), sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei **Dati Personali** e sulla libera circolazione di tali dati ("GDPR").

L'Assicuratore e le società del gruppo Coface si impegnano a proteggere i **Dati Personali** come previsti dalle relative leggi e dai regolamenti europei, in particolare nel novero di quanto garantito dalla normativa GDPR. Come parte del gruppo Coface, l'Assicuratore è interessato ad applicare a beneficio del Contraente le disposizioni in tema di **Dati Personali**. In considerazione di quanto sopra, il Contraente viene informato delle seguenti disposizioni a tutela dei **Dati Personali** forniti per la formalizzazione ed esecuzione del presente contratto.

1. I **Dati Personali** forniti in esecuzione del presente contratto possono essere utilizzati ai fini regolamentari, per la gestione del contratto, nonché per gli interessi legittimi dell'Assicuratore. A tal fine, i **Dati Personali** del Contraente saranno trattati in base a quanto previsto, rispettivamente, dall'Articolo 6(1)(b) e 6(1)(c) della normativa GDPR e al fine dei legittimi interessi commerciali dell'Assicuratore e delle società del gruppo Coface, nel rispetto dell'Articolo 6, paragrafo 1, lettera f), della normativa GDPR. Per le finalità sopra esposte e per le esigenze di valutazione del credito, gestione del credito, assicurazione del credito, riassicurazione, informazione, recupero crediti, assicurazione cauzioni, attività di factoring e finanziamento, nonché attività commerciali dell'Assicuratore e delle società del gruppo Coface, così come ai fini di eventuali nuove attività o attività sviluppate da qualsiasi singola unità dell'Assicuratore e delle società del gruppo Coface, i **Dati Personali** forniti potranno essere trattati e utilizzati da - e trasferiti ad - altre società e/o partners del gruppo Coface, ove possibile anche al di fuori dell'Unione Europea. I **Dati Personali** potranno altresì essere trattati ed utilizzati da riassicuratori dell'Assicuratore e delle società del gruppo Coface, da altre compagnie di assicurazione, broker e fornitori terzi che prestano servizi di IT e infrastrutture, servizio clienti, servizi di invio e-mail, auditing e altri servizi, esperti e consulenti terzi, inclusi consulenti legali, consulenti fiscali o revisori contabili o altri soggetti, così come espressamente concordato con il Contraente o come richiesto o consentito ai sensi della normativa applicabile. Per garantire un livello adeguato di protezione dei **Dati Personali** del Contraente, qualora trasferiti a soggetti situati al di fuori dell'UE / o dello SEE, l'Assicuratore sottoscriverà accordi con tali soggetti che includeranno, ove possibili, le clausole contrattuali standard emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'Articolo 46(2)(c) della normativa GDPR. Una copia di tali accordi può essere ottenuta dal Responsabile della protezione dei dati dell'Assicuratore.

I **Dati Personali** del Contraente saranno conservati per il tempo necessario in ragione delle finalità per le quali sono stati raccolti e, in ogni caso, per un periodo non inferiore a 10 anni per l'esercizio dei diritti relativi al contratto. I **Dati Personali** saranno conservati anche successivamente alla durata del rapporto contrattuale per la durata di eventuali controversie pendenti o per l'espletamento degli obblighi di legge e per finalità amministrative, gestionali e commerciali o per un periodo non inferiore a 10 anni dallo svincolo della polizza. Saranno conservati per un periodo non inferiore a 10 anni anche i dati raccolti per l'emissione di una polizza, benché successivamente non formalizzata. I **Dati Personali** di altri soggetti, inclusi i **Dati Personali** dei debitori, saranno trattati sulla scorta di quanto previsto agli Articoli 6(1)(b), 6(1)(c) e 6(1)(f) della normativa GDPR e saranno archiviati per i medesimi periodi di conservazione sopra indicati.

2. In qualità di interessato, il Contraente avrà diritto, alle condizioni previste dalla normativa GDPR e da qualsivoglia specifica legge o regolamento, di richiedere la revisione, correzione, aggiornamento, modifica, soppressione, limitazione o cancellazione di qualsiasi Dato Personale precedentemente fornito o di richiedere di ricevere una copia elettronica dei **Dati Personali** per trasmetterli ad altra società nella misura in cui il diritto alla portabilità dei dati sia consentito dalla legge applicabile.

Il Contraente potrà esercitare ciascuno dei diritti di cui sopra contattando il Responsabile della protezione dei dati del gruppo Coface, incaricato del servizio di protezione dei **Dati Personali**, al seguente indirizzo e-mail:

coface_dpo@coface.com

o al seguente indirizzo:

**Data Protection Office/Group Compliance Department
1, place Costes et Bellonte - 92270 BOIS-COLOMBES**